

**Accordo in forma di scambio di lettere
tra la Confederazione Svizzera e il fondo monetario
internazionale per la partecipazione della Svizzera
alla Facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale (FCAS)**

Concluso il 15 aprile 1988

Approvato dall'Assemblea federale il 5 dicembre 1988²

Entrato in vigore il 23 dicembre 1988

(Stato 23 dicembre 1988)

Il Presidente
della Confederazione Svizzera

Berna, 15 aprile 1988

Signor Michel Camdessus
Direttore generale del Fondo
monetario internazionale
Washington D.C./Stati Uniti

Signor Direttore generale,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera odierna concernente la Facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale che ha il tenore seguente:

«Il Fondo monetario internazionale, in qualità di fiduciario della Facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale (FCAS), mi ha incaricato di invitare la Confederazione Svizzera a stanziare al FMI un credito per alimentare il conto prestiti, conformemente alle disposizioni dello strumento riguardante l'istituzione del conto di fiducia che il Consiglio d'amministrazione ha adottato mediante decisione n. 8759-(87/176) FCAS del 18 dicembre 1987. Il credito ammonterà a 200 milioni di DPS e sarà vincolato alle condizioni seguenti:

1. Il fiduciario potrà, entro i limiti del presente accordo e a date convenute con la Confederazione Svizzera, procedere a prelievi al più tardi fino al 30 giugno 1992.
2. a. Il volume di ciascun prelievo sarà espresso in DPS. A meno che il fiduciario e la Confederazione Svizzera convengano diversamente, la Confederazione ne verserà l'ammontare, in dollari americani, alle date di valore stabilite dal fiduciario, sul conto di fiducia aperto presso la Banca federale di riserva di Nuova York a Nuova York.

RU 1989 245; FF 1988 II 1265

¹ Dal testo originale inglese.

² RU 1989 244

- b. Il fiduciario allestirà su domanda della Confederazione Svizzera un certificato non negoziabile attestante l'esistenza verso il conto di fiducia di un credito risultante da un prelievo effettuato nell'ambito del presente accordo.
3.
 - a. Le risorse provenienti dai prelievi serviranno a finanziare i crediti del conto di fiducia. Esse saranno rimborsate alla Confederazione Svizzera in dieci acconti semestrali di uguale entità, pagabili il primo cinque anni e mezzo e l'ultimo dieci anni dopo la data di versamento. Se non è stata versata nei sei mesi successivi alla data di prelievo, la somma di detto prelievo è nondimeno considerata essere stata pagata entro tale termine. I rimborsi per il tramite del conto di fiducia avverranno alla scadenza o subito dopo.
 - b. In accordo con la Confederazione Svizzera, il fiduciario può rimborsare parzialmente o completamente un prelievo in qualsiasi momento prima della scadenza.
 - c. Se un prelievo scade a una data che non è una giornata lavorativa per il FMI, è considerata data di scadenza la giornata lavorativa successiva.
4. Gli importi in corso dei diversi prelievi non fruttano interesse.
5. I prestiti sono rimborsati in dollari americani su una banca designata dalla Confederazione Svizzera.
6.
 - a. La Confederazione Svizzera è autorizzata a trasferire in ogni momento tutti o parte dei crediti a un membro del FMI, alla Banca centrale o a un'istituzione finanziaria o monetaria designata da un membro giusta l'articolo V, sezione 1, degli Statuti del FMI, oppure a qualsiasi altro servizio ufficiale che, in virtù dell'articolo XVII, sezione 3, dei medesimi Statuti, è autorizzato a detenere DPS.
 - b. Il concessionario acquisirà tutti i diritti della Confederazione Svizzera stabiliti nel presente accordo e riguardanti il rimborso del credito trasferito.
7. Salvo convenzione diversa tra il fiduciario e la Confederazione Svizzera, i trasferimenti, le transazioni e gli ammortamenti avverranno tutti sulla base dei corsi di cambio delle valute interessate rispetto ai DPS che il FMI avrà determinato per il terzo giorno feriale precedente la data di valore.
8. Se il FMI rivede il proprio metodo di valutazione dei DPS, i trasferimenti, le transazioni e gli ammortamenti effettuati più di tre giorni feriali dopo la data di revisione saranno calcolati secondo il nuovo metodo.
9. Tutti i problemi derivanti dal presente accordo saranno regolati d'intesa tra la Confederazione Svizzera e il fiduciario. Se la Confederazione Svizzera accetta la proposta, la presente lettera come la conferma debitamente attestata costituiranno tra la Confederazione Svizzera e il fiduciario gli elementi di un accordo che entrerà in vigore non appena il fiduciario avrà accusato ricezione della nota della Confederazione che l'informa che è chiusa la procedura richiesta dalla Costituzione.»

Visto che la proposta è considerata accettabile per la Confederazione Svizzera, la Sua lettera e la risposta affermativa che allego costituiscono un accordo tra la Confederazione e il fiduciario. L'accordo entrerà in vigore alla data in cui il fiduciario accuserà ricezione della nota della Confederazione che lo informa che la procedura costituzionale è chiusa.

Gradisca, signor Direttore generale, l'espressione della mia alta considerazione

Otto Stich

Il Presidente
della Confederazione Svizzera

Berna, 15 aprile 1988

Signor Michel Camdessus
Direttore generale del
Fondo monetario internazionale
Washington D.C./Stati Uniti

Signor Direttore generale,

Al momento di firmare, con riserva di ratificazione, l'accordo mediante il quale la Confederazione Svizzera si impegna a contribuire alla Facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale del Fondo monetario internazionale, ritengo utile precisare lo spirito e il quadro in cui la Svizzera, in qualità di Paese non membro, intende apportare il proprio contributo.

La Facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale assume per noi un carattere essenzialmente monetario in quanto mira a tutelare la solvibilità dei Paesi più poveri che applicano una sana politica di crescita e a mantenere detti Paesi nel sistema della divisione internazionale del lavoro. Pur essendo eminentemente monetaria, la Facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale contribuisce in tal modo a istituire le condizioni che agevolano e sostengono gli sforzi d'aiuto allo sviluppo multilaterali e bilaterali in favore di detti Paesi.

Come abbiamo già fatto all'atto dell'adesione della Svizzera agli accordi generali di mutuo, teniamo a specificare che qualsiasi provvedimento preso dalla Confederazione Svizzera riguardo ai Paesi in sviluppo deve rispettare i principi su cui è fondata la legislazione svizzera sulla cooperazione internazionale allo sviluppo. Secondo tali principi, la cooperazione allo sviluppo si prefigge di sostenere gli sforzi dei Paesi in sviluppo intesi a migliorare le condizioni di vita delle loro popolazioni, segnatamente dei gruppi di popolazione più sfavoriti, di contribuire a porre tali Paesi in grado di garantire uno sviluppo autonomo, di tendere a lungo termine verso un migliore equilibrio in seno alla comunità internazionale. Se la Confederazione Svizzera s'associa al finanziamento della Facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale lo fa fiduciosa che i programmi d'adeguamento domandati ai beneficiari di tali facilitazioni abbiano a produrre effetti favorevoli alla realizzazione delle finalità summenzionate. Ciò implica segnatamente che i programmi consententi la manutenzione e lo sviluppo dell'apparato produttivo a lungo termine e che gli strati più sfavoriti della popolazione non abbiano a sopportare una parte eccessiva del costo dell'adeguamento.

La Confederazione Svizzera, che non è rappresentata nel Consiglio d'amministrazione del Fondo monetario internazionale il quale svolge la funzione di fiduciario della Facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale, dovrebbe essere informata e consultata prima di ogni decisione riguardante l'emendamento dello strumento o della politica di prestito della Facilitazione. Essa dovrebbe inoltre essere in grado di seguire lo sviluppo delle operazioni della Facilitazione e di esprimere il proprio

parere in merito. All'uopo propongo che rappresentanti ad alto livello della Confederazione e del Fondo monetario internazionale, quale fiduciario della Facilitazione, si incontrino almeno due volte all'anno, secondo reciproca intesa, per uno scambio di pareri e d'informazioni nel periodo durante il quale saranno accordati e pagati prestiti. Successivamente e fino alla liquidazione della Facilitazione, questi incontri saranno organizzati in funzione del bisogno. Il Fondo monetario internazionale, quale fiduciario della Facilitazione, dovrebbe vigilare affinché le autorità svizzere ricevano la documentazione necessaria per tenersi informate circa gli affari della Facilitazione.

L'Ambasciata di Svizzera negli Stati Uniti servirà da intermediario per tutte le comunicazioni concernenti la Facilitazione.

Le sarei grato se potesse confermarmi l'accettazione di tutti gli aspetti e le proposte enunciati nella presente lettera.

Gradisca, signor Direttore generale, l'espressione della mia alta considerazione.

Otto Stich

Fondo monetario internazionale
Washington D.C./Stati Uniti
Il Direttore generale

Washington D.C., 15 aprile 1988

Signor Otto Stich
Presidente della Confederazione Svizzera
3003 Berna

Signor Presidente,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 15 aprile 1988, mediante la quale mi informa che la Confederazione Svizzera accetta, con riserva di ratificazione, di accordare un prestito al conto di fiducia della Facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale; mi felicito per questo accordo e La ringrazio. Le confermo di condividere i sentimenti espressi nella Sua lettera e di accettare le proposte che vi sono formulate. Il generoso sostegno accordato dalla Confederazione Svizzera alla Facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale testimonia l'attaccamento che il Suo Paese ha manifestato da sempre per la cooperazione monetaria internazionale e per il miglioramento della situazione economica dei membri più sfavoriti della comunità internazionale.

Comprendo perfettamente che, in qualità di prestatore di fondi al conto di fiducia della FAS consolidata, la Confederazione Svizzera desidera essere pienamente informata e consultata secondo le circostanze menzionate nella Sua lettera. Accetto quindi volentieri, in nome del Fondo, le proposte relative alle procedure di consultazione e di informazione così come sono formulate nella lettera surriferita.

A titolo personale e in nome dei Paesi del Fondo Le rivolgo vivi ringraziamenti per il prezioso concorso apportato dalla Confederazione Svizzera a questa importante iniziativa.

Gradisca, signor Presidente, l'espressione della mia alta considerazione.

Michel Camdessus